



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

9/2013
N. 474/2012
N. 2218
N. 986
S.M.C. ce
R.O.A.C.
CRON.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita
in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

- 1) dott. Andrea Pastore Presidente,
- 2) dott. Gaetano Amato Consigliere rel.,
- 3) dott.ssa Caterina Mangano Consigliere,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 474/2012
R.V.G., introitata in decisione all'udienza camerale dell'11
febbraio 2013 e vertente

TRA

Doc Market's srl Unipersonale in Liquidazione, in persona
dell'unico socio liquidatore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, Corso Garibaldi 468/B - Galleria Zaffino, presso lo
studio dell'avv. Giuseppe Renato Milasi, che la rappresenta e
difende giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente
all'avv. Giuseppe Campolo

RECLAMANTE

E

Branca Domenico, nato a Pisa (PI) il 14 luglio 1987,
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Sbarre Inferiori
225/C, presso lo studio dell'avv. Annunziata Morello, che lo





rappresenta e difende giusta procura in atti,
Consorzio Conserve Italia Società Cooperativa Agricola, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliata in Reggio Calabria, via Castello 5 (studio Grillo),
presso il recapito professionale dell'avv. Alessandra Nannini, del
Foro di Ravenna, che lo rappresenta e difende giusta procura in
atti,

Curatela del Fallimento Doc Market's s.r.l. in Liquidazione (n.
14/2012 RGF), in persona del Curatore avv. Domenico Cataldo,
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Filippini 1/B,
presso lo studio dell'avv. Francesco Fimmanò, che la rappresenta
e difende giusta procura in atti, previa autorizzazione del G.D.
del 27 dicembre 2012.

RECLAMATI
**CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA**



OGGETTO: dichiarazione di fallimento - reclamo avverso la
sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 14/12 del 25 luglio
2012.

CONCLUSIONI

*All'udienza camerale dell'11 febbraio 2013 i procuratori delle
parti precisano le rispettive conclusioni riportandosi a tutte
le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di
causa.*

Il Procuratore Generale ha concluso in data 21 settembre



2012 per la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§.1- In via prodromica, va messo in evidenza come, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi, come il presente, pendenti in promo grado alla data di entrata in vigore della novella (L. 18-6-2009 n. 69, art. 58), la sentenza deve tra l'altro contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (n. 4 art. cit.), mentre non è più richiesto "lo svolgimento del processo", che viene qui quindi omesso.

Venendo all'esame del reclamo, va osservato quanto appresso.

Con decreto depositato il 25 luglio 2012 il Tribunale di Reggio Calabria ha revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo della società unipersonale Doc Market's Srl in liquidazione e, quindi, con separata sentenza, in epigrafe indicata, ha dichiarato il fallimento della predetta società.

Quest'ultima, con ricorso depositato il 28 agosto 2012, proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in base a due motivi.

§2.- Con il primo motivo, la reclamante lamenta l'illegittimità della procedura utilizzata dal Tribunale di Reggio Calabria in quanto, in pendenza della procedura di voto della richiesta di ammissione al concordato preventivo proposto dalla società odierna reclamante, il Tribunale non poteva revocare la





procedura medesima su richiesta del PM. A norma dell'art. 173 L. fall., infatti, tale richiesta può provenire soltanto dal Commissario Giudiziale, il quale accerti la ricorrenza di una delle situazioni ivi elencate (occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo, omessa denuncia dolosa di uno o più crediti, esposizione di passività inesistenti, commissione di atti di frode), mentre nel caso di specie l'*imput* è pervenuto dal PM., il quale all'adunanza prevista per l'integrazione della proposta da parte della società debitrice è intervenuto chiedendo la revoca dell'ammissione alla procedura e, quindi, la dichiarazione di fallimento.

Tale intervento, secondo la reclamante è del tutto irrituale non essendo il PM creditore nei confronti della società Doc Market's e non potendo l'istanza di fallimento proposta dal PM essere esaminata in pendenza della suddetta procedura.

§3.- Il motivo è infondato.

L'assunto della reclamante è incentrato sia sulla mancanza di previsione del potere del PM di chiedere formalmente la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, che sulla impossibilità di esaminare, in pendenza di detta procedura, le istanze di fallimento presentate contro il debitore ammesso alla procedura medesima, compresa quella eventualmente proposta dal P.M.

Proprio quest'ultimo profilo è, secondo l'opinione di questa Corte, del tutto infondato.

it





Ritiene questa Corte, infatti, di dover aderire all'orientamento, recentemente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte¹, secondo cui il procedimento per la dichiarazione di fallimento non può essere sospeso a causa della pendenza di una domanda di concordato preventivo in quanto tra le due procedure esiste un rapporto di consequenzialità logica e non procedimentale, che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti.

In particolare, secondo la Suprema Corte, il giudice fallimentare ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti.

Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando, cioè, l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato.

Nel caso di specie, dunque, la violazione della norma dell'art. 173 L. Fall., è solo apparente, potendo il PM, comunque, far rilevare l'interesse pubblico alla correttezza e legittimità della procedura proprio in presenza delle ipotesi di cui al citato art. 173 L. Fall. e, potendo, conseguentemente, il Tribunale valutare i

¹ Cassazione civile, SS.UU., 23.01.2013 n° 1521.





rilievi effettuati dal P.M.

§4.- A ciò deve aggiungersi che la vecchia formulazione dell'art. 160 L. Fall., secondo cui all'imprenditore veniva concessa facoltà di proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato, nella cui vigenza si era affermato l'orientamento secondo cui, qualora pendessero contemporaneamente le due procedure, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di concordato anche se proposta dopo la richiesta di fallimento, con la conseguenza che la pronuncia di fallimento era subordinata al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, è stata novata dal D.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005 n.

80.

La novella eliminato ha, infatti, l'inciso che consentiva di proporre domanda di concordato *"fino a che il fallimento non è dichiarato"*, con la conseguenza che *"la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione, ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, che non potrebbe comunque "disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare", venendo così a paralizzare le iniziative recuperatorie del curatore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo"*².

² SS.UU., 23.01.2013 n° 1521 citata.





Alla luce di quanto sopra, la circostanza che era in corso la procedura di ammissione al concordato preventivo della società Doc Market's, dunque, non poteva ritenersi, come sostenuto dalla società reclamante, impeditiva alla dichiarazione di fallimento, considerando, inoltre, la possibilità di revoca della suddetta procedura per quanto sopra considerato.

§5.- Col secondo motivo, la Doc Market's ha contestato la ricorrenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento, lamentando che il Tribunale non ha considerato le difese addotte con memoria depositata in sede di adunanza.

Anche questo motivo è infondato.

Rileva, infatti, questa Corte che lo stato di insolvenza è certamente motivato nella sentenza dichiarativa di fallimento, ove si evidenzia e motiva adeguatamente la ricorrenza dei presupposti di legge per la dichiarazione di fallimento, non essendo in contestazione i debiti emersi in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo, né la situazione di squilibrio patrimoniale tra i debiti accertati ed il patrimonio su cui potrebbero rivalersi i creditori, tenuto conto della indisponibilità delle quote sociali e del patrimonio della società fallita determinata dal sequestro preventivo penale operato dalla Procura della Repubblica. La sopravvenienza del provvedimento cautelare penale, infatti, se priva la società *in bonis* della disponibilità dell'intero suo patrimonio, tuttavia, esplica i suoi effetti, quanto alla indisponibilità del patrimonio anche nei





confronti della curatela, determinando uno squilibrio tra massa dei debiti concorsuale e attivo (o liquidità della società debitrice) certamente decisiva ai fini sia della revocata procedura di ammissione al concordato preventivo, sia – a maggior ragione – ai fini della valutazione della situazione di decozione della società.


§6.- Il reclamo, pertanto, va respinto.

Per quanto riguarda il regolamento delle spese del presente grado del giudizio, queste seguono la soccombenza e sono liquidate, in assenza di specifiche note spese depositate, come specificato nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla Doc Market's srl Unipersonale in Liquidazione, in persona dell'unico socio liquidatore, con ricorso depositato in data 28 agosto 2012 nei confronti di Branca Domenico, del Consorzio Conserve Italia Società Cooperativa Agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e della Curatela del Fallimento Doc Market's s.r.l. in Liquidazione (n. 14/2012 RGF), in persona del Curatore avv. Domenico Cataldo, con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:

1) rigetta il reclamo;





2) condanna la reclamante Doc Market's srl Unipersonale
in Liquidazione, in persona dell'unico socio liquidatore, al
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuno
dei reclamati, costituiti, che si liquidano in complessivi €
17.820,00, per ciascuno dei reclamati, per onorario ex D.M.
20/07/2012 n. 140, oltre CPA ed IVA, come per legge.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 4
aprile 2013.

Il Consigliere est.

(dott. Gaetano Amato)

Il Presidente

(dott. Andrea Pastore)



IL CASO.it

CORTE DI APPELLO - REGGIO CALABRIA

depositata in Cancelleria il 11.04.2013

pubblicata il 11.04.2013

Reggio Calabria, 11.04.2013



IL CANCELLIERE GI
(Dott. ~~Luca~~ Fusco)